



## **Condizioni Generali**

### **Anno, Semestre, Trimestre Scolastico all'Estero**

#### **Art. 1- Norme e disciplina applicabili al contratto**

Il presente pacchetto turistico, avente ad oggetto un programma scolastico all'estero, si intende regolato dal D. Lgs. 79/2011 come modificato dal D. Lgs. 62/2018 (attuativo della direttiva UE 2015/2302), dalla scheda di iscrizione, dal preventivo di pacchetto turistico, dai moduli informativa standard e informazioni generali, dal profilo internazionale dello studente e dal contratto contenente la descrizione dei servizi richiesti e le condizioni generali.

#### **Art. 2 - Quote**

2.1 Le quote di partecipazione riportate nelle tabelle e nei programmi a stampa variano a seconda della destinazione e comprendono quanto indicato nel programma corrispondente.

2.2 Le quote e i supplementi dei programmi scolastici all'estero sono calcolati in base al costo dei servizi, del trasporto, dei carburanti, delle tasse aeroportuali e del tasso di cambio applicato in vigore al 11.09.2025.

2.4. Eventuali aumenti causeranno l'adeguamento delle quote, che sarà comunicato almeno 20 giorni prima della partenza.

#### **Art. 3 - Modalità di iscrizione al programma**

3.1 New Beetle accetta iscrizioni fino a tre mesi dall'inizio delle scuole, salvo esaurimento posti.

3.2 L'iscrizione al programma va effettuata "on-line" compilando in ogni suo campo l'apposita scheda d'iscrizione reperibile sul sito internet [www.newbeetleviaggistudio.it](http://www.newbeetleviaggistudio.it)

ed effettuando il versamento delle spese di gestione pratica in base a quanto indicato nella medesima scheda di iscrizione.

3.3. L'iscrizione non si riterrà valida in caso di mancato rispetto delle modalità indicate al punto precedente, fatta salva la facoltà dell'organizzatore di consentire l'iscrizione in forma cartacea in relazione a specifiche situazioni.

3.4 Dopo l'iscrizione il partecipante dovrà completare, su indicazione dell'Organizzatore, il profilo internazionale dello studente, nel quale predisporre tutta la documentazione richiesta dalla scuola/fornitore estero.

3.5 L'Organizzatore, previa valutazione della documentazione ricevuta, avrà facoltà di ammettere o meno il partecipante al programma. In caso di ammissione, si procederà alla conclusione del contratto in base a quanto stabilito dall'art. 4 e, solo successivamente, all'invio di tutta la documentazione alla scuola/fornitore estero/famiglia ospitante, i quali potranno confermare o meno l'ammissione del partecipante al programma o la definitiva disponibilità all'ospitalità degli stessi. In caso di mancata conferma dell'ammissione, New Beetle avrà facoltà di proporre entro 3 settimane soluzioni alternative di scuole/fornitori esteri, ai fini di perfezionare la procedura di ammissione al programma. Qualora non siano disponibili soluzioni alternative o le soluzioni proposte non siano accettate dal cliente, opererà la condizione risolutiva a cui al seguente art. 6, con conseguente restituzione delle somme secondo quanto previsto dal seguente art. 6.2.



#### **Art. 4 – Conclusione del contratto**

Il contratto di pacchetto turistico, avente ad oggetto il programma scolastico all'estero, si intenderà concluso allorquando l'Organizzatore avrà ricevuto, dal partecipante, una copia del contratto, debitamente sottoscritta, unitamente al versamento di un acconto pari al 25 % della quota del programma.

#### **Art. 5 Modalità di pagamento**

5.1 I pagamenti, relativi al presente contratto, dovranno essere effettuati dal partecipante in favore di New Beetle, con le modalità appresso indicate:

- spese gestione pratica (non rimborsabili), al momento dell'iscrizione al programma;
- 1° acconto, pari al 25 % della quota del programma, al momento della conclusione del contratto;
- 2° acconto, pari al 25 % della quota del programma, entro 6 mesi prima della partenza;
- il saldo della quota del programma (pari al 50%), entro 60 giorni prima della partenza.

#### **Art. 6 – Condizione risolutiva**

6.1 L'efficacia del seguente contratto cesserà, automaticamente, qualora la scuola/fornitore estero/ famiglia ospitante, sulla base della valutazione della documentazione predisposta dal partecipante o a causa di eventuali difficoltà tecnico organizzative dalle stesse comunicate, ritenga a suo insindacabile giudizio il partecipante non idoneo al programma o comunichi l'impossibilità di dare ad esso regolare esecuzione.

6.2 In tal caso l'organizzatore restituirà, entro 14 gg lavorativi, le somme sino a quel momento versate al partecipante per

l'acquisto del programma, ad eccezione delle spese di gestione pratica, escluso espressamente ogni ulteriore diritto a risarcimenti, indennizzi di sorta. Resta in facoltà dell'Organizzatore di proporre offerte per pacchetti o soluzioni alternative che il partecipante potrà valutare di accettare in luogo del rimborso pecuniario e salvo eventuali conguagli dare/avere rispetto al pacchetto alternativo accettato.

#### **Art. 7 - Modifica delle condizioni del contratto di pacchetto turistico**

7.1 Se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici del contratto di pacchetto turistico o non può soddisfare le richieste specifiche del partecipante accettate dall'organizzatore stesso oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8 per cento dal momento del perfezionamento del contratto, il partecipante, entro un periodo ragionevole specificato dall'organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al partecipante un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.

7.2 L'organizzatore informa il partecipante in modo chiaro e preciso su un supporto durevole:

- a) delle modifiche proposte di cui al comma 1 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 3;
- b) di un periodo ragionevole entro il quale il partecipante è tenuto a informare l'organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 1;
- c) delle conseguenze della mancata risposta del partecipante entro il periodo di cui alla



lettera b) e dell'eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.

7.3 Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 1 comportano un pacchetto di qualità' o costo inferiore, il partecipante ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.

7.4 In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 1, se il partecipante non accetta un pacchetto sostitutivo eventualmente proposto, l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del partecipante e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 D. Lgs. 79/2011, come modificato dal D. Lgs. 62/2018.

7.5 Non costituiscono, tra le altre, modificazioni significative di una caratteristica principale dei servizi oggetto del contratto:

a) i mutamenti della data di partenza che possono subire variazioni anche di alcune settimane per motivi indipendenti dalla volontà dell'organizzatore (connessi principalmente ad esigenze di sistemazione, al calendario scolastico e a difficoltà operative delle compagnie aeree). I partecipanti sono, pertanto, invitati a non assumere impegni improrogabili per alcune settimane immediatamente precedenti la data di partenza e successive a quella del rientro;

b) il mutamento della famiglia o della struttura ospitante, anche in forma temporanea, può verificarsi sia a ridosso della data di partenza, sia durante lo svolgimento del programma;

c) il cambio di sistemazione da famiglia a college/residence/hotel, operato dalla

scuola estera, a causa della sopravvenuta disdetta, anche a ridosso della data di partenza, dall'impegno ad ospitare assunto dalle famiglie estere;

d) la sostituzione del college prescelto con un'altra struttura di pari prezzo e qualità, qualora il college prescelto dovesse risultare inadatto per motivi di sicurezza o tecnico-organizzativi;

e) la mancata disponibilità di determinati servizi accessori richiesti dal partecipante (unico ospite italiano, alloggio in famiglia con amico/parente o altro studente, servizio Pocket Money e tutti i servizi facoltativi). In tali casi l'organizzatore é tenuto unicamente a rimborsare il prezzo del relativo supplemento (qualora previsto), a meno che l'impossibilità non sia derivata da cause di forza maggiore e/o da fatto proprio del partecipante.

7.6 L'organizzatore, prima dell'inizio del pacchetto, può variare unilateralmente le condizioni del contratto di pacchetto turistico qualora la modifica sia di scarsa importanza.

## **Art. 8 - Diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto**

8.1 Il partecipante, al di fuori di quanto previsto dall'art. 7, può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto previa comunicazione fatta pervenire all'organizzatore su supporto durevole e con l'addebito a carico del partecipante delle seguenti penali di recesso:

- fino a 120 giorni prima della partenza 25% della quota di partecipazione + eventuale costo del biglietto aereo se già emesso, spese gestione pratica ed eventuale assicurazione obbligatoria;

- da 119 a 60 giorni prima della partenza 40% della quota di partecipazione +



eventuale costo del biglietto aereo se già emesso, spese gestione pratica ed eventuale assicurazione obbligatoria;

- da 59 a 30 giorni prima della partenza 50% della quota di partecipazione + eventuale costo del biglietto aereo se già emesso, spese gestione pratica ed eventuale assicurazione obbligatoria;

- da 29 a 7 giorni prima della partenza 75% della quota di partecipazione + eventuale costo del biglietto aereo se già emesso, spese gestione pratica ed eventuale assicurazione obbligatoria;

- dopo tale termine o in caso di mancata presentazione alla partenza o rinuncia al viaggio 100% dell'intero costo del pacchetto (quota + volo), spese gestione pratica ed eventuale assicurazione obbligatoria.

8.2 L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al partecipante il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al partecipante senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto.

8.3 L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma del comma 2 oppure, con riguardo a quanto previsto al comma 1 rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del partecipante per il pacchetto dopo aver detratto le spese di recesso. Nei casi di cui al comma 2, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.

8.4 In relazione al pacchetto turistico oggetto del presente contratto il Partecipante non ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso, di cui all'art. 52 del D.Lgs

205/2006, previsto per i "contratti a distanza".

### **Art. 9 - Responsabilità del partecipante per omessa, incompleta o inesatta documentazione richiesta e per mancato conseguimento dei risultati scolastici**

9.1 Il partecipante è ritenuto responsabile per la mancata ammissione al programma o per l'impossibilità di eseguirlo regolarmente, qualora:

- ometta di fornire le informazioni e/o i documenti richiesti dalla New Beetle o dal fornitore estero;

- fornisca le suddette informazioni e/o documenti in modo incompleto o inesatto;

- rilasci dichiarazioni mendaci in ordine ai requisiti richiesti dal programma;

- non sia in possesso al momento della partenza di passaporto valido o altro idoneo documento per l'espatrio, di visti, dichiarazioni di accompagnamento o altri documenti richiesti per espatriare o per fruire del viaggio.

9.2 Il partecipante è responsabile per risultati scolastici (sospensione del giudizio o bocciatura) tali da compromettere il suo inserimento nella scuola del Paese ospitante.

9.3 La New Beetle - Thema Viaggi srl, al verificarsi di uno dei casi di cui ai precedenti punti 7.1 e 7.2, si riserva il diritto di cancellare il programma e di applicare le normali penali previste all'art. 8.

### **Art. 10 - Responsabilità dell'organizzatore per inesatta esecuzione del pacchetto e per la sopravvenuta impossibilità in corso d'esecuzione del pacchetto**

10.1 L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico.



10.2 Il partecipante, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa tempestivamente l'organizzatore di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.

10.3 Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l'articolo 11.

10.4 Non costituisce grave difetto di conformità quanto previsto all'art. 7 comma 5.

10.5 Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore è impossibile fornire, in corso d'esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del partecipante, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l'esecuzione del pacchetto possa continuare. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore concede al partecipante un'adeguata riduzione del prezzo.

10.6 Il partecipante può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.

10.7 Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il partecipante respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato al precedente comma 5, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

10.8 Le disposizioni previste dal presente art. 10 non trovano applicazione nell'eventualità in cui il difetto di conformità e/o la mancata esecuzione di una parte sostanziale della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, siano imputabili al partecipante.

#### **Art.11 - Riduzione del prezzo e risarcimento dei danni**

11.1 Il partecipante ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità', a meno che l'organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al partecipante.

11.2 Il partecipante ha diritto di ricevere dall'organizzatore, senza ingiustificato ritardo, il risarcimento adeguato per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.

11.3 Al partecipante non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l'organizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al partecipante o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e



straordinarie, caso fortuito o forza maggiore.

11.4 All'organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che vincolano l'Italia o l'Unione europea, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.

11.5 Il risarcimento dovuto dall'organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, non sarà superiore al triplo del prezzo del pacchetto.

11.6 Qualunque diritto al risarcimento o alla riduzione del prezzo ai sensi del presente contratto non pregiudica i diritti dei viaggiatori previsti dal regolamento (CE) n. 261/2004, dal regolamento (CE) n.

1371/2007, dal regolamento (CE) n. 392/2009, dal regolamento (UE) n. 1177/2010 e dal regolamento (UE) n.

181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dalle convenzioni internazionali, fermo restando che il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del presente contratto e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di detti regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli altri.

11.7 Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni previsti dal presente articolo si prescrive in due anni, a decorrere dalla data del rientro del partecipante nel luogo di partenza, fatto salvo quanto previsto al comma 8.

11.8 Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del partecipante nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla

persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

11.9 L'organizzatore non è ritenuto responsabile per problemi causati da documenti non in regola o scaduti portati dal partecipante con sé all'aeroporto, anche se usati per il check-in on line (qualora previsto). Il partecipante è tenuto, pertanto, a controllare il loro stato di validità e la correttezza dei dati anagrafici in essi riportati. Qualora il partecipante presenti in aeroporto un documento diverso da quello prima indicato all'organizzatore, dovrà farsi carico direttamente delle penali applicate dalla compagnia aerea.

11.10 La procedura per la richiesta del visto è a totale responsabilità dello studente.

#### **Art. 12 - Reclami**

Il partecipante deve indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto all'organizzatore.

#### **Art.13 - Rimborsi**

13.1 L'organizzatore procede ai rimborsi prescritti a norma dell'art. 8 comma 1, 2, e 3 nei termini previsti per legge.

13.2 Nessun rimborso spetterà a chi non potrà effettuare il viaggio per mancanza e inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio. Nessun rimborso è previsto per lo studente che verrà rimpatriato a seguito della violazione della legge del paese ospitante e/o del regolamento interno della scuola frequentata. Nessun rimborso è altresì previsto per gli studenti che, a causa di comportamento oltraggioso nei confronti della scuola, degli hotels, della famiglia, degli insegnanti o compagni, sono allontanati dalla scuola stessa e rimpatriati. Lo stesso vale per lo studente che sia stato sorpreso a commettere reati, egli subirà un



processo secondo le leggi del paese ospitante e subito rimpatriato a proprie spese. Gli eventuali costi extra saranno a carico del partecipante.

#### **Art.14 - Obbligo di prestare assistenza**

14.1 L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al partecipante che si trova in difficoltà, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il partecipante nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.

14.2 L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal partecipante o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

#### **Art.15 - Rientro anticipato del partecipante**

Il partecipante che per motivi diversi, anche di salute (esclusi quelli coperti dalla garanzia assicurativa, ove prevista) richiederà il rientro anticipato, non avrà diritto al rimborso relativo al viaggio studio non goduto e le spese di rientro saranno a suo totale carico. Quanto sopra si applicherà anche alle ipotesi che il rientro venga richiesto dalla famiglia o struttura ospitante o dal referente locale/ufficio locale per comprovate e non momentanee ragioni di salute del partecipante, incompatibili con la prosecuzione del soggiorno-studio.

#### **Art.16 - Norme di comportamento - Clausola risolutiva espressa**

Il partecipante deve attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, alle informazioni fornite dall'organizzatore, ai regolamenti e

disposizioni amministrative e/o legislative relative al pacchetto turistico, nonché alle leggi e agli usi del Paese ospitante. In caso di inosservanza di tali norme e in particolare per l'inadempimento degli obblighi del partecipante di comportarsi con correttezza e civiltà, di non consumare alcolici o di non assumere sostanze stupefacenti, di rispettare gli orari indicati dalla famiglia ospitante o dall'organizzatore per lo svolgimento delle varie attività, fatta salva la facoltà di chiedere la risoluzione del presente rapporto per qualsiasi altro inadempimento agli impegni contrattuali assunti e impregiudicata ogni azione per risarcimento danni, le parti convengono che il contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. In tal caso l'organizzatore ha il diritto di allontanare il partecipante a spese dello stesso e richiedere il risarcimento di tutti i danni arrecati durante il viaggio studio. In caso di rimpatrio la quota residua relativa alle prestazioni non effettuate non sarà rimborsata. Eventuali addebiti a New Beetle - Thema Viaggi srl per espulsione o rientro anticipato del partecipante saranno quindi posti a carico dello stesso.

Le parti si danno atto che durante il "tempo libero", da intendersi ogni periodo in cui lo Studente non è impegnato a ricevere i servizi di cui al presente contratto di pacchetto, lo stesso si organizzerà in piena autonomia ed in regime di auto responsabilità, fermo l'impegno al massimo rispetto di ogni condotta diligente e prudente, improntata al rispetto degli usi, costumi e leggi del Paese ospitante. Ogni eventuale viaggio di rientro in patria o trasferta non organizzata da Thema Viaggi, dovrà essere preventivamente comunicata alla famiglia ospitante ed il referente locale con largo anticipo e potrà essere effettuata



solo a seguito di ricevimento di formale autorizzazione scritta da parte dei genitori o di chi ne fa le veci.

#### **Art. 17 - Sistemazione durante il soggiorno e transfert**

17.1 Qualora la sistemazione durante il soggiorno sia prevista presso una famiglia del Paese ospitante, il partecipante prende atto che:

- Le famiglie ospitanti sono selezionate e controllate a cura dal corrispondente estero della New Beetle - Thema Viaggi srl, che rimane diretto referente per tale aspetto per tutta la durata del soggiorno;
- Gli studenti, per ragioni non imputabili alla New Beetle - Thema Viaggi srl, né al corrispondente estero con cui essa collabora, possono essere assegnati alle famiglie ospitanti anche in via temporanea e successivamente spostati presso la sistemazione definitiva;
- Le famiglie ospitanti, ai quali gli studenti sono stati assegnati, possono assentarsi per brevi periodi durante lo svolgimento del programma. In questi casi gli studenti saranno spostati in una sistemazione alternativa con caratteristiche diverse da quelle originariamente previste nel contratto, ma di pari o superiore prezzo e qualità ovvero se inferiore con rimborso della differenza;
- Altri studenti, anche di nazionalità italiana, possono essere ospitati, nello stesso periodo, presso la famiglia cui gli studenti sono stati assegnati;

- Per famiglia, si intende un nucleo di minimo un componente adulto; le famiglie, inoltre, possono avere figli o non averne e vengono scelte senza alcuna discriminazione di carattere economico, culturale e sociale. Le famiglie, quindi, possono essere differenti dalla propria famiglia naturale, sia per etnia, sia per età, sia per religione, sia per standard o stili di vita generale (pulizia, alimentazione, regole e abitudini quotidiane, ecc.). Il rifiuto della famiglia per uno di questi motivi, quindi, non è mai ammesso.

17.2 I servizi di transfer all'estero collegati ed accessori ai servizi inclusi nel pacchetto avverranno tramite autobus o taxi, sia privati che pubblici, anche senza la presenza di personale in loco presente in aeroporto o sui mezzi. Nel preventivo di pacchetto turistico è specificato quando tali servizi sono inclusi nella quota di partecipazione oppure no. In quest'ultimo caso il transfert sarà prenotato in autonomia e il relativo pagamento avverrà al momento della prenotazione a spese dello studente. La New Beetle - Thema Viaggi srl non è responsabile per i servizi di transfer prenotati in autonomia dagli studenti.

#### **Art.18 - Convalida dei risultati scolastici e riammissione alla classe successiva**

18.1 Lo studente, durante il soggiorno all'estero frequenterà una scuola superiore locale. I programmi scolastici e le attività extrascolastiche differiranno da quelli della scuola italiana e potranno variare da zona a zona e/o da scuola a scuola. Non c'è, quindi, garanzia alcuna che le materie studiate corrispondano a quelle normalmente



seguite nella scuola del proprio Paese di origine. Il partecipante è consapevole che le istituzioni scolastiche del Paese ospitante, in presenza di particolari circostanze o per causa di forza maggiore, potranno attivare forme di didattica a distanza e organizzare corsi in modalità e-learning che andranno a sostituirsi o ad affiancarsi alle normali lezioni in presenza.

18.2 L'accettazione di studenti che hanno ripetuto un anno scolastico è subordinata alla decisione insindacabile che sarà presa del corrispondente locale del Paese di destinazione.

18.3 La New Beetle – Thema Viaggi srl ed i suoi partner esteri stabiliranno le date di partenza e rientro in ragione di vari elementi (a titolo indicativo, ma non esaustivo: visto, esigenze della scuola nel Paese ospitante, esigenze organizzative, ecc.). Le date di partenza e ritorno possono non corrispondere all'inizio e alla fine del periodo scolastico scelto.

18.4 L'organizzatore non si assume alcuna responsabilità per la riammissione alla classe successiva nella scuola italiana. Tale atto è di competenza del Consiglio di classe e di Istituto. Il partecipante è tenuto a contattare il Dirigente Scolastico ed i propri insegnanti prima di pianificare la sua partenza per chiarire le modalità di riammissione.

18.5 L'organizzatore non si assume alcuna responsabilità per le pratiche di convalida e legalizzazione dei risultati scolastici ottenuti all'estero. L'organizzatore fornisce tutte le informazioni necessarie, ma resta compito del partecipante ottemperare a quanto necessario per perfezionare tali pratiche.

#### **Art. 18 bis - Conclusione del soggiorno studio- rientro**

Il soggiorno studio oggetto del contratto di pacchetto turistico terminerà con lo sbarco dall'aereo che opererà il volo di rientro quando incluso nel pacchetto. Non saranno pertanto previsti ulteriori servizi, quali quelli di accompagnamento o assistenza aeroportuale e ricongiunzione con le famiglie dopo l'uscita dei partecipanti al viaggio dall'apposita "area arrivi". Resterà pertanto a cura delle famiglie, o di terzi incaricati, l'attesa e l'accoglienza dei partecipanti, anche in ipotesi di ritardo o spostamento del volo di rientro.

Qualora il volo di rientro non sia acquistato dalla New Beetle – Thema Viaggi srl, il soggiorno studio oggetto del contratto di pacchetto turistico terminerà con il trasferimento fino all'aeroporto di partenza, senza prevedere accompagnamento o assistenza aeroportuale e ricongiunzione con le famiglie nel Paese estero.

#### **Art. 19 - Assicurazione contro le spese di annullamento e del rientro anticipato**

Non è inclusa nel prezzo, ma consigliabile, la stipula di polizze assicurative integrative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni o da vicende relative ai bagagli trasportati. È altresì possibile stipulare contratti assicurativi a copertura delle spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il partecipante eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazione stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.

#### **Art. 20 - Redazione e diffusione programmi**



In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, i programmi New Beetle Thema Viaggi srl, sono redatti in modo da fornire al pubblico un'informazione corretta e completa riguardo: documenti necessari per il viaggio, obblighi sanitari, durata del soggiorno, località, descrizione delle sistemazioni, prezzo globale, termini e condizioni per il recesso e ammontare delle eventuali spese di recesso. Le indicazioni riguardanti il pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali o in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall'Organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico, in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

#### **Art.21 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto sarà competente il

Giudice del luogo di residenza o di domicilio del partecipante.

#### **Art.22 - Fondo di Garanzia**

Il pacchetto turistico oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, è assistito da garanzia per il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 – Sezione V del D.Lgs. 79/2001, come modificato dal D.Lgs. 62/2018. A tale scopo la New Beetle Thema Viaggi srl ha aderito, in qualità di Socio Ordinario, al Fondo di Garanzia de GARANZIA VIAGGI S.R.L., c.f. & p.iva: 13932101002,  
Sede legale e operativa: Via Nazionale, 60 - 00184 Roma  
Email: [fondo@garanziviaggi.it](mailto:fondo@garanziviaggi.it)

#### **ORGANIZZAZIONE TECNICA:**

New Beetle Thema Viaggi srl, Viale del Lavoro 22, 60035 Jesi (An) Polizza: R.C. n. 40125984/5 – UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. Pubblicazione redatta in conformità alle disposizioni di legge della regione Marche n. 41 del 24/06/1977.

#### **VALIDITÀ DEL CATALOGO E DEI PROGRAMMI A STAMPA:**

DAL 01/09/2025 AL 01/12/2026

#### **COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA**

ai sensi dell'art.16 della Legge 296/98: La Legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero.